**QATAR**

ACCORDI IN VIGORE:

* ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO (firmato a Roma il 22.3.2000, in vigore dal 01.8.2004)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>

* CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO (firmata a Roma il 15.10.2002, in vigore dal 07.02.2011)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>

INFORMAZIONI GENERALI SUGLI INVESTIMENTI STRANIERI

La Legge 13/2000 (“Qatar’s Investment Law regulating the investment of foreign capital in economic activities”) e successive modifiche prevede all’art. 2 che gli investitori stranieri possano investire in ogni settore dell’economia (salvo alcune eccezioni: settore bancario, assicurativo, immobiliare e agenzia commerciale e sistemi di sicurezza/difesa), a patto che le attività imprenditoriali vengano esercitate in partnership con soggetti locali qatarini (individui di nazionalità qatarina, ovvero società le cui quote siano detenute interamente da cittadini qatarini), ai quali è riservata una partecipazione maggioritaria.

In altri termini, l’esercizio di attività di impresa commerciale è consentito in Qatar agli stranieri solo in forma associata e solo con almeno un socio qatarino di maggioranza, dal che discende il limite del 49% di capitale estero in ogni iniziativa economica promossa da stranieri in Qatar.

Vi sono unicamente due casi nei quali la legge consente ad uno straniero di investire in Qatar senza necessità di un partner locale, ossia:

i) art. 2, comma 2, legge 13/2000: concessione ministeriale

gli stranieri possono detenere fino al 100% di una società qatarina operativa nei settori dell’agricoltura, dell’industria, della tutela della salute, dell’educazione, del turismo, dello sfruttamento delle risorse naturali e del settore minerario, dell’energia, della consulenza e dei servizi tecnici, delle attività sportive e culturali, dell’IT (Information Technology) e della grande distribuzione, a condizione che il progetto portato avanti dall’investitore straniero appaia, a giudizio insindacabile del Ministero dell’Economia, idoneo ad apportare al Qatar un notevole contributo in termini di:

* *approvvigionamento sul mercato di nuovi prodotti che non possono essere offerti da entità qatarine;*
* *sfruttamento di nuove tecnologie;*
* *miglioramenti sostanziali alle industrie ed imprese locali; oppure*
* *ingresso nel mercato qatarino di prestigiose aziende internazionalmente conosciute (specialmente nel settore turistico, della grande distribuzione e dei servizi).*

Ai fini della concessione dell’eccezione di cui trattasi da parte del Ministero dell’Economia, il rispetto dei criteri di cui sopra (che verranno valutati sulla base di uno studio di fattibilità presentato – rigorosamente in lingua araba – dalla società investitrice) è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto l’ultima decisione sulla concessione spetta in ogni caso al Ministero, il quale gode di piena discrezionalità;

ii) art. 3: operatività tramite branch/filiale o con un ufficio di rappresentanza commerciale

è possibile per una società di capitali straniera svolgere attività d’impresa in Qatar senza alcun socio/agente/sponsor locale, nel caso in cui la società sia vincitrice di una gara di appalto governativa o sia sub-appaltatrice di una società a sua volta vincitrice di una gara di appalto governativa. È altresì possibile costituire uffici di rappresentanza in Qatar senza la presenza di alcun socio/agente/sponsor locale ma detto ufficio potrà svolgere, appunto, mere attività di rappresentanza e nessuna attività commerciale se non tramite la casa madre (si veda il paragrafo seguente per una trattazione maggiormente approfondita delle due figure qui sommariamente descritte).

La Legge n.1 del 2019 (The Regulation of the Investment of non-Qatari capital in the economic activity” (<https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2529&language=en>) La Legge ha previsto la possibilità per gli investitori stranieri di investire fino al 100% del capitale. L’art. 2[*/Item 2*](http://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=1781&LawID=59&language=en) infatti prevede che “*However, by a decision of the Minister, Non-Qatari investors may exceed the proportion of their contribution of the 49% up to 100% of project capital, in the fields of agriculture, industry, health, education, tourism, development, exploitation of natural resources, energy, mining and business consultancy, technical, information technology, cultural, sports, entertainment and distribution services. The Council of Ministers reserves the right to add any other fields in the areas stipulated in the preceding paragraph”*. Il tutto come specificato dalle disposizioni attuative della legge.

In data 8 giugno 2020 - pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’11 giugno 2020 con entrata in vigore l’11 luglio 2020 - sono state promulgate le “Executive Regulations” della legge dal Ministero del Commercio e dell’Industria. Il Ministero stesso emanerà una lista di attività in cui sarà permessa la partecipazione societaria superiore al 49%.

INVESTIMENTI IMMOBILIARI DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI.

In base alla Legge no. 16 del 2018 “Foreign Real Estate Ownership Law’”la persona fisica o giuridica straniera può detenere diritti di proprietà o di locazione per 99 anni in determinate aree designate dalle Autorità del Qatar.

|  |  |
| --- | --- |
| Aree designate per i diritti di proprietà | West Bay Lagoon (Area 66) - The Pearl-Qatar (66) - Al Khor Resort (74) - Rawdat Al Jahaniyah (investment area) - Al Qassar (administrative area 60) - Al Dafna (administrative area 61) - Onaiza (administrative area 63) - Al Wasail (69) - Al Khraij (69) - JabalTheyleeb (69).  |
| Aree designate per i diritti di locazione 99 anni | Msheireb (Area 13), Fereej Abdelaziz (14), Doha Al Jadeed (15), New Al Ghanim (16), Al Refaa and Old Al Hitmi (17), Aslata (18), Fereej Bin Mahmoud (22), Fereej Bin Mahmoud (23), Rawdat Al Khail (24), Mansoura and Fereej Bin Dirham (25), Najma (26), Umm Ghuwailina (27), Al Khulaifat (28), Al Sadd (38), Al Mirqab Al Jadeed and Fereej Al Nasr (39) and the Doha International Airport area (48).  |

La Legge No. 14 del 1964 “Real Estate Registration Law”disciplina la registrazione della proprietà e dei diritti di locazione e il loro trasferimento a terzi. (<https://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2506&language=en>)

L’art. 2 della predetta Legge n. 16 del 2018 stabilisce che il diritto concesso ad un cittadino straniero non decada al momento del decesso ma venga trasferito agli eredi ad eccezione della circostanza in cui vi sia un diverso accordo tra le parti (“… *In all events, the usufruct granted to non-Qataris shall not cease upon his death and shall be transferred to his heirs, unless both parties agree otherwise”*).

Con riferimento al trasferimento di beni in caso di decesso di cittadino straniero le disposizioni del Codice Civile del Qatar (Legge n. 22 del 2004)prevedono l’applicazione della legge dello Stato di cittadinanza al *de cuius.* Laddove il *de cuius* non avesse lasciato eredi o nominato beneficiari nel testamento secondo la legge dello Stato di cittadinanza, si applicherebbe la legge dello Stato del Qatar.

**“**Article (23)

1. *Succession shall be subject to the law of the nationality of the deceased at the time of his death.*
2. *Estates without heirs which exist in Qatar shall be subject to Qatar law.*

***Article (24)***

1. *A will and all dispositions contingent upon death shall be subject to the law of the nationality of the person who made the disposition at the time of his death.*
2. *The form of a will and other dispositions contingent upon death shall however, be subject to the law of the nationality of the person who made the disposition at the time of the disposition, or the law of the country where the disposition took place.“*